# COMUNE DI ALESSANDRIA

### PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/06/08

#### **INDICE**

#### TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

- Art. 1 Oggetto del regolamento ed istituzione della tariffa
- Art. 2 Presupposto della tariffa
- Art. 3 Gestione del servizio
- Art. 4 Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa
- Art. 5 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

#### TITOLO II - DETERMINAZIONE TARIFFA

- Art. 6 Metodo normalizzato
- Art. 7 Determinazione della Tariffa
- Art. 8 Articolazione della Tariffa
- Art. 9 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 10 Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 11 Piano finanziario
- Art. 12 Deliberazione annuale della Tariffa

#### TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 13 Utenze domestiche
- Art. 14 Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività
- Art. 15 Commisurazione delle superfici assoggettabili alla Tariffa
- Art. 16 Locali e aree non assoggettabili alla Tariffa
- Art. 17 Tariffa giornaliera
- Art. 18 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 19 Riduzioni della Tariffa per motivi di servizio

#### TITOLO IV - VIOLAZIONI - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 20 Violazioni e Penalità
- Art. 21- Accertamento e attività di controllo
- Art. 22- Riscossione della tariffa

#### TITOLO V - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 23- Rinvii
- Art. 24 Disposizioni finali e transitorie

## ALLEGATO 1 - Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

ALLEGATO 2 - Glossario e formule

#### TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

- Art. 1 Oggetto del regolamento ed istituzione della tariffa
- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art.49 del D.Lgs. 05.02.1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni e dal DPR 27.04.1999 n.158, in particolare stabilendo modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
- 2. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata dal Comune apposita Tariffa annuale, proposta dal Consorzio di bacino Alessandrino e adottata ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e del D.P.R. n. 158/1999. La stessa viene anche denominata T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale).
- **3.** Il gettito complessivo annuo della Tariffa dovrà garantire, a partire dal termine della fase di transizione di cui all'art. 11 del DPR 158/99 e s.m.i., la completa copertura dei costi per i servizi di gestione dei rifiuti.

(Art.49 D. Lgs. n.22/97)

#### Art. 2 – Presupposto della tariffa

- 1. La Tariffa è dovuta, con le esclusioni di cui all'art.16, per l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui al comma 2 art. 7 del D.Lgs. 22/97, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti.
- 2. Si presume comunque l'occupazione e/o la conduzione qualora siano attivi almeno i servizi di erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica.
- 3. La tariffa è dovuta anche quando il servizio di raccolta viene erogato non in prossimità dell'utenza. Tuttavia in tal caso verrà applicata una riduzione del 80% sulla parte variabile della tariffa stessa. Tale riduzione verrà applicata solo qualora i cassonetti fossero posizionati ad una distanza di 500 metri e oltre dall'immissione della strada privata sulla via pubblica. L'agevolazione indicata nel precedente periodo rimarrà attiva solo per le zone del territorio comunale non ancora raggiunte dal servizio di raccolta domiciliare ("porta a porta").

(Art. 49, comma 3 D. Lgs. n. 22/97)

#### Art. 3 – Gestione del servizio

Il Comune di Alessandria, avendo sottoscritto la convenzione per il consorziamento obbligatorio prevista dall'art. 11 della LR Piemonte n. 24/2002, assicura la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani attraverso il Consorzio di Bacino Alessandrino. Il Consorzio di bacino a sua volta affida a terzi la erogazione dei servizi nelle forme previste dalla legge.

#### Art. 4 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. Soggetto alla Tariffa è chiunque, persona fisica o giuridica, a qualunque titolo occupi o conduca locali o aree soggette alla tariffa, normalmente identificabile dalla scheda anagrafica e/o dal contratto di locazione, affitto o comodato o ad altri titoli e con vincoli di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

- 2. (abrogato)
- **3.** (abrogato)
- **4.** Nel caso di locazione temporanea inferiore all'anno di locali arredati adibiti ad abitazione, in assenza di denuncia e fino a iscrizione dell'occupante, la Tariffa (per l'intero anno) deve essere corrisposta dal proprietario, in particolare in assenza di regolare contratto di locazione e con inquilini non residenti.
- 5. Il proprietario ha l'obbligo di denunciare al Consorzio le variazioni di destinazioni d'uso.
- **6.** Per le parti in comune del condominio suscettibili di produrre rifiuti, la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti in comune in via esclusiva (vedi art. 16 c.2).
- **7.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (Art. 49, comma 3 D. Lgs. n. 22/97) Il Consorzio gestore provvede, anche per via telematica, all'inoltro di ogni dato di denuncia e/o variazione al Comune di Alessandria.

#### Art. 5 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione.

- **1.** La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza e/o si sono verificate le variazioni.
- 2. La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire al Consorzio entro i 90 (novanta) giorni successivi ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariate. In caso contrario il soggetto è tenuto a comunicare nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata, inclusa la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare regolata ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento.
- **3.** La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà pervenire al Consorzio entro i novanta giorni successivi alla data dell'evento. In caso di comunicazione tardiva la decorrenza di tale cessazione sarà il 1° giorno del mese successivo al la data del ricevimento della comunicazione medesima. Nel caso in cui l'obbligo tariffario sia stato assolto da terzi, la decorrenza della cessazione sarà il 1 giorno del mese successivo alla data di attivazione del subentrante. In tutti gli altri casi in cui venga dimostrata l'effettiva cessazione, la medesima produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quell o in cui si è verificata la cessazione
- **4.** La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.
- **5.** In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi nel maggior termine di sei mesi dal decesso.
- **6.** Le comunicazioni, redatte sugli appositi modelli messi a disposizione degli utenti, devono contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza e i dati determinanti la composizione della Tariffa. In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali ed aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della Tariffa.
- La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:
- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;
- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla Tariffa.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Alle comunicazioni deve essere allegata copia della planimetria catastale delle aree e dei locali occupati, comprendenti anche quelli di pertinenza o accessori, oppure copia di una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, oppure dal soggetto obbligato che deve sottoscriverla sotto la propria responsabilità.

- **7.** Il recupero della Tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art.2948 del Codice Civile.
- **8.** Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui agli artt. 17 e 18, al venire meno degli stessi il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.
- **8.** Nel caso di occupazioni o conduzioni temporanee di locali e aree, l'obbligo della comunicazione è assolto con il pagamento della Tariffa giornaliera da effettuarsi contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche. In questo caso la fatturazione avverrà con riferimento alla data dell'avvenuto pagamento.
- **9.** Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

#### TITOLO II – DETERMINAZIONE TARIFFA

Art. 6 – Metodo normalizzato

Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della Tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

(Art. 49, comma 7, D. Lgs. n.22/97 e Art. 2 D.P.R. n. 158/99)

Art. 7 – Determinazione della Tariffa

- **1.** Il Consorzio di bacino , anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'Ambito e tenuto conto degli indirizzi del Comune di Alessandria, predispone ai sensi del DPR 158/99 il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, determina la Tariffa e la sottopone all'approvazione del Comune.
- 2. La Tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- **3.** Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della Tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.
- **4**. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9° dell'art.38 del D.Lgs. 22/97, rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.

(Art. 49, comma 4 e 8, D. Lgs. n.22/97 e Art. 3 D.P.R. n. 158/99).

#### Art. 8 - Articolazione della Tariffa

- **1.** La Tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 7, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- 2. Il Consorzio di bacino ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Consorzio di bacino applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'allegato 1.

(Art. 49, comma 6 e 10, D. Lgs. n.22/97 e Art. 4 D.P.R. n. 158/99)

#### Art. 9 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche

- 1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi e della superficie occupata o condotta, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1.
- 2. La parte variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Il Consorzio di bacino, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo nel quale la quota variabile della Tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di produttività secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1. Il valore dei coefficienti e' fissato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1.

(Art. 49, comma 6 e 10, D. Lgs. n.22/97 e Art. 5 D.P.R. n. 158/99)

#### Art. 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della Tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato secondo la procedura indicata nel punto 4.3 dell'allegato 1. Il valore dei suddetti coefficienti e' fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 1.
- 2. Per l'attribuzione della parte variabile della Tariffa il Consorzio di bacino organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Consorzio di bacino, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, nel quale la quota variabile della Tariffa relativa alla singola utenza viene determinata secondo la procedura indicata nel punto 4.4 dell'allegato 1. Il valore dei suddetti coefficienti e' fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 4 dell'Allegato 1.

(Art. 49, comma 6 e 10, D. Lgs. n.22/97 e Art. 5 D.P.R. n. 158/99)

#### Art. 11 - Piano finanziario

- **1.** Ai fini della determinazione della Tariffa, il Consorzio di bacino predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base degli indirizzi del Comune e della forma di gestione del servizio prescelta.
- **2.** Il piano finanziario comprende:
- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.
- **3.** Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
- **4.** Il Consorzio di bacino approva, entro il febbraio di ogni anno, il consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani , da trasmettere al Comune, evidenziando il risultato di gestione e prevedendo che :
  - Eventuali maggiori oneri derivanti dal servizio o minori introiti derivanti dalla tariffa , saranno sottoposti all'approvazione del Comune ai fini dell'eventuale addebito sulla tariffa dell'esercizio successivo;
  - Eventuali minori oneri derivanti dal servizio o maggiori introiti derivanti dalla tariffa, sono accreditati dal Consorzio in conto ricavi per l'esercizio successivo;

#### Art. 12 - Deliberazione annuale della Tariffa

1. Sulla base del piano finanziario, il Consorzio di Bacino, nei termini di legge per l'approvazione del Bilancio preventivo, predispone la Tariffa, fissa la percentuale di crescita o di riduzione annua della Tariffa e determina l'articolazione tariffaria. La deliberazione di approvazione della tariffa da parte della Giunta Comunale deve indicare gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione delle tariffe da applicare a ogni tipologia di utenza.

#### TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

#### Art. 13 – Utenze domestiche

- 1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante alla data del 1º gennaio di ciascun anno e viene aggiornato pro die a seguito di denuncie di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza aggiornato pro die a seguito di denuncie di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
- 2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente, tramite idonea documentazione probante, di denunciare l'utilizzo non saltuario, il numero e le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi.
- **3**. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore, anche se saltuariamente utilizzate e comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.
- **4.** Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la Tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
- **5.** Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.

#### Art. 14 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

- 1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell'allegato 1.
- **2.** L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta o al codice ISTAT dell'attività o agli atti autorizzativi.

- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dai certificati camerali.
- **4.** La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, con l'esclusione:
- a) dei locali mensa nelle aziende che vengono ricompresi nell'apposita categoria
- b) degli uffici (direzionali, amministrativi ecc.) separati dall'immobile principale.
- c) dei magazzini delle attività commerciali e artigianali che possono essere inseriti nella categoria 3, con l'esclusione delle attività inserite nella categoria tia 28 (ipermercati) anche per incentivare l'azione di recupero e riciclo dei rifiuti.
- **5.** I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
- **6.** Qualora l'attività esercitata sia di natura mista, tale da rendere difficoltosa la classificazione in una delle categorie previste dalla allegata Tabella 4, l'Osservatorio previsto dall'art. 24, comma 5, lettera e) potrà proporre alla Giunta Comunale la classificazione in subcategoria più specifica.

#### Art. 15 - Commisurazione delle superfici assoggettabili alla Tariffa

- 1. Concorrono a formare la superficie utile tutti i locali di qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso. Costituiscono pure oggetto della tariffa:
  - le aree coperte, anche se aperte su un lato, quali a titolo esemplificativo, tettoie di protezione merci;
- le aree scoperte operative, in quanto utilizzate o destinate in modo autonomo all'esercizio dell'attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a carico/scarico, le aree adibite a magazzini deposito di merci e materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, aree dei distributori di carburante), limitatamente al 50%, con esclusione di quelle adibite a verde e di viabilità automobilistica interna.
- 2. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno e al netto delle costruzioni esistenti.
- **3**. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

#### Art. 16 - Locali e aree non assoggettabili alla Tariffa

1. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

- **2.** In particolare, sono da ritenersi <u>non assoggettabili</u> alla Tariffa sia per la parte fissa che per parte variabile i seguenti locali o aree:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici ed alle utenze energetiche;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni ;
- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;
- parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1.50;
- i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono <u>e, comunque i luoghi</u> <u>impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si</u> dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- i locali riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, per esempio cabine elettriche, vano ascensore, ecc.;
- le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- i locali ed aree adibiti ad attività sportiva e motoria, ma non i locali annessi;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione:
- locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- i locali e le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti.
- i locali e le aree adibiti a lavorazione industriale
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole.
- **3.** I produttori di rifiuti speciali, di cui al comma 2 ultimo punto, per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:
  - a) presentare al Consorzio comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
  - b) allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
  - c) allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;
  - d) tenere a disposizione del Consorzio la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
  - e) presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).
- **4.** Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 5. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ				PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA	
					SUPERFICIE COMPLESSIVA
Aambulatori odontotecnici	dentistici	е	radiologici,	laboratori	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli				10%	

Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

**6.** Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

#### Art. 17 - Tariffa giornaliera

- 1. Per coloro che occupano o conducono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali diversi dalle abitazioni e aree pubbliche, aperte al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la Tariffa giornaliera, riferita alle categorie corrispondenti divisa in 365 giorni commerciali e aumentata del 60%. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- **3.** In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero della Tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
- **4.** Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (*circhi, fiere ecc..*), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione della Tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti **può** essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Consorzio di bacino e la Tariffa è assorbita da quanto previsto in detto contratto.

Le superfici computate sono quelle coperte da strutture , camion e/o tendoni, secondo il loro uso.

- **5.** La Tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:
- a) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- b) occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;
- c) occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;
- d) occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
- e) occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di

misurazioni e rilievi.

#### Art. 18 - Agevolazioni e riduzioni

- 1. Dal momento in cui sarà attivato in tutto il territorio comunale il servizio di raccolta domiciliare, la parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico, viene ridotta del 10%. La riduzione è concessa a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero dell'imposta dal 1°gennaio dell'anno.
- 2. Nei casi di particolare situazione di disagio economico e sociale, l'Amministrazione Comunale assegna, sulla base di criteri fissati con atto deliberativo, un contributo cumulativo in relazione ai nuclei familiari che ne abbiano fatto richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Tale contributo viene versato al Consorzio per la parziale o totale copertura della tariffa dovuta dagli utenti aventi diritto.
- 2. bis Per i locali ad uso domestico tenuti a disposizione ed occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale), si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa, con decorrenza dall'anno successivo alla richiesta. La medesima riduzione e la stessa decorrenza viene applicata anche per i locali ad uso abitazione detenuti dal soggetti ricoverati (anche se ancora residenti nell'abitazione in oggetto) in istituti di ricovero o comunità, purché i predetti locali non risultino locati.
- 2 ter. Per le istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) con sede nel comune di Alessandria ed iscritte all'albo, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione, sulla parte fissa e variabile della tariffa di igiene ambientale, pari al 50%.
- 3. Per le utenze <u>non domestiche</u>, sulla parte variabile della Tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione Kr viene calcolato tenendo conto del coefficiente Kd attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione: Kr = Kg. recuperati/Kd\*mq. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore a 0,70.
- 4. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
- 5. per i locali ad uso non domestico in cui si svolge attività stagionale, considerando tale il periodo di attività inferiore a 183 giorni l'anno, si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa, con decorrenza dall'anno successivo alla richiesta.
- 6. Le norme regolamentari in tema di riduzioni e agevolazioni verranno applicate con decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno di adozione della modifica, fatta salva la

facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre rimborsi per l'anno precedente, nei limiti delle risorse che potranno essere rese disponibili dal bilancio.

#### Art. 19 - Riduzioni della Tariffa per motivi di servizio

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

#### TITOLO IV - VIOLAZIONI - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

#### Art. 20 - Violazioni e penalità

- 1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione e/o variazione di cui all'art. 5 , il Consorzio determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.(Per determinare gli elementi necessari, il Consorzio si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 21). E' inoltre applicata la sanzione amministrativa di € 100,00.
- 2. In caso di infedele e/o incompleta comunicazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, <u>si applica, una sanzione di €</u> 50,00.
- In caso di presentazione della comunicazione di inizio e/o variazione oltre il termine previsto dall'art. 5, si applica la sanzione di € 25. La predetta sanzione non si applica qualora la mancata comunicazione della variazione sia riferita alla riduzione del nucleo familiare.
- 4. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal Consorzio di bacino. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Consorzio di bacino ha diritto di esigere sugli importi fatturati gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso legale, oltre al rimborso delle eventuali spese per la riscossione coattiva.
- 5. Per le violazioni del Regolamento non esplicitamente contemplate nei commi precedenti si applica la sanzione di € 25.
- 6. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni per diversa specifica disposizione di legge.

(Art.16 della Legge 16/01/2003 n<sup>3</sup>)

#### Art. 21 - Accertamento e attività di controllo

- 1. Il Consorzio di Bacino provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
- 2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, si può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice civile.
- **3.** Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della Tariffa.
- **4.** Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per l'accettazione.
- **5.** Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Consorzio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

(art.3, comma 149 L. n.662/96; art. 52 D. Lgs. n. 446/97, art. 2729 C.C.)

**6.** Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente regolamento, il Consorzio applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie effettiva dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 13, comma 3, del presente Regolamento. Il Consorzio comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante raccomandata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.

#### Art. 22 - Riscossione della tariffa

- 1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione da parte del Consorzio di bacino di apposita bolletta/fattura e viene riscossa dal Consorzio direttamente o tramite affidamento a terzi. La tariffa è soggetta ad IVA ed al tributo ambientale da versare alla Provincia ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. In fase di prima applicazione il Consorzio di bacino è autorizzato ad emettere

fatturazioni di acconto, con riferimento al gettito della tassa rifiuti accertata dal Comune nel 2004, nelle misure e nei termini seguenti:

- 1°acconto del 40% entro il 30 giugno 2005
- 2° acconto del 40% entro il 31 ottobre 2005
- il saldo della tariffa verrà conguagliato con la prima bollettazione dell'anno successivo.
- **3.** La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata al Consorzio di bacino, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.
- **4.** Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della Tariffa complessivamente dovuta dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore ad € 5,00 fatta salva la tariffa giornaliera.
- **5.** Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti verranno regolarizzati con l'emissione della bolletta/fattura immediatamente successiva.
- **6.** La tariffa deve essere fatturata entro il 31/12 del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce. L'Utente può chiedere il rimborso di quanto pagato indebitamente entro il 31/12 dell'anno del pagamento, qualora dimostri non dovute le somme addebitategli per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa. Il consorzio effettua il rimborso entro 90 giorni.
- **7.** Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento della fattura. E' facoltà del Consorzio, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito in un massimo di 6 rate bimestrali. Per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi al tasso legale.

Per importi superiori ad euro 10.000,00 può essere richiesta la fideiussione bancaria o assicurativa.

I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Consorzio, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero del credito. La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del pagamento della fattura e deve essere corredata di documentazione idonea, ( modulo ISEE, ecc) Le domande di rateizzazione presentate oltre il predetto termine non potranno essere prese in considerazione.

#### TITOLO V - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23 - Rinvii

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, nello Statuto e nei regolamenti del Comune e del Consorzio di bacino.

#### Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n°507. Tuttavia essa ed il regolamento comunale per la sua applicazione conservano la propria vigenza in

relazione ai presupposti di applicazione della tassa verificatisi fino al 31.12.2004: di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tassa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune, che rimane titolare delle corrispondenti entrate.

- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1 gennaio 2005.
- **3.** I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente Tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche.
- **4.** Gli archivi informatici aggiornati necessari al calcolo ed all'emissione delle fatture (archivio utenti TIA, archivio posizioni TIA, archivio anagrafico residenti, archivio indirizzi) sono depositati presso il Consorzio di Bacino. Tutte le attività tecnico operative afferenti la gestione della tariffa sono svolte dal Consorzio medesimo.
- **5.** In sede di prima applicazione:
  - a) il gettito complessivo per il primo anno di applicazione della tariffa, al fine di incentivarne l'accettazione sociale prevista dall'ultimo comma, del punto 10, dell'art. 49 del D.lgs. 22/97, non dovrà essere superiore a quello realizzato con l'applicazione della TARSU per il 2004; resterà a carico del Comune l'integrazione tariffaria per i casi socialmente rilevanti appositamente identificati con specifici provvedimenti della Giunta Comunale; tali provvedimenti saranno comunicati al Consorzio per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 18, comma 2.
  - b) (abrogato)
  - c) (abrogato)
  - d) Tenuto conto che in fase di prima applicazione il Comune di Alessandria contribuisce all'integrale copertura dei costi del servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di approvare atti di indirizzo al Consorzio affinché, in collaborazione con l'AMIU, durante il primo anno di applicazione tariffaria, possano essere adottate modifiche sia nella determinazione delle superfici soggette a tariffazione di cui al Titolo Terzo del presente Regolamento, sia nella determinazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti (Kb e Kd) delle singole categorie, al fine di tutelare il raggiungimento dell'equilibrio finanziario nell'ottica di un contenimento degli incrementi di tariffa rispetto alla precedente tassa e limitando le eventuali riduzioni, per le utenze non domestiche, ad una percentuale non superiore al 30%. Gli indirizzi sopra indicati tenderanno altresì a:
    - □ Incentivare e premiare atteggiamenti virtuosi da parte dell'utenza in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti (comma 10, art.49 del Dlgs 22/97);
    - □ Incentivare e premiare, per le utenze non domestiche, l'avvio a recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti prodotti (comma 14, art 49 Dlgs 22/97);
    - Determinare la reale corrispondenza tra i coefficienti di produzione dei rifiuti stabiliti dal DPR 158/99 e l'effettiva capacità di conferimento da parte delle singole categorie tariffarie;

fermo restando il rispetto del grado di copertura e della ripartizione percentuale tra parte

- fissa e parte variabile, nonché dell'incidenza tra utenze domestiche e non domestiche stabilite nel Piano Finanziario approvato.
- e) Rilevato, infine, che la classificazione delle utenze non domestiche è molto meno ampia di quella cui faceva riferimento la precedente tassa rifiuti e che, pertanto, il più limitato numero di parametri di calcolo della nuova tariffa può condurre ad applicazioni eccessivamente onerose per talune attività produttive, in fase di prima applicazione un apposito Osservatorio, presieduto dal Direttore della Direzione tributaria e composto da:
  - rappresentanti delle categorie artigianali, commerciali, industriali, agricole, dei liberi professionisti, nonché da tecnici del Comune, del Consorzio e dell'AMIU., avrà il compito di proporre alla Giunta Comunale le revisioni ritenute opportune.

# **ALLEGATI**

#### **ALLEGATO 1.**

#### Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento (estratto dal D.P.R. n. 158/1999)

#### 1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$
 (1)

€

 $\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

CG<sub>n-l</sub> = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

CC<sub>n-l</sub> = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

IP<sub>n</sub> = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

 $X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

CK<sub>n</sub> = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

#### 2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

#### 2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B7 - Costi per servizi;

B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B9 - Costo del personale;

- B11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali:
- B13 Altri accantonamenti;
- B14 Oneri diversi di gestione.

Versione 27/06/2008

#### 2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare:

Costi Comuni Diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

#### 2.3. Costi d'uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$
 (2)

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_{n} = r_{n} (KN_{n-1} + I_{n} + F_{n})$$
 (3)

dove:

 $r_n$  = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

 $KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

 $I_n$  = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F<sub>n</sub> = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

#### 3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$
 (4)

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$
 (5)

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile  $\Sigma TV$ , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola Versione 27/06/2008

utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o , in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$
 (6

#### 4. Articolazione della tariffa a regime.

#### 4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

#### dove:

TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

 $S = \text{superficie dell'abitazione } (m^2);$ 

Quf = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

Quf = Ctuf/
$$\Sigma$$
n S<sub>tot</sub> (n) • Ka (n) (8)

#### dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

 $S_{tot}$  (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1.

TABELLA 1
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa
della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,8
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,3

#### 4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \bullet Kb (n) \bullet Cu$$
 (9)

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con <math>n componenti il nucleo familiare:

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \Sigma_n N(n) \cdot Kb(n)$$
 (10)

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti:

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 2
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare	
	minimo	massimo
1	0,6	1
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3
5	2,9	3,6
6 o più	3,4	4,1

#### 4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

TFnd (ap, 
$$S_{ap}$$
) = Qapf •  $S_{ap}$  (ap) • Kc (ap) (11)

dove:

TFnd(ap,  $S_{ap}$ ) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a  $S_{ap}$ ;

S<sub>ap</sub> = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Qapf = Quota unitaria  $(£/m^2)$ , determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

Qapf = Ctapf/
$$\Sigma_{ap}$$
 S<sub>tot</sub> (ap) • Kc (ap) (12)

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

S<sub>tot</sub> (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nella tabella.

## NOTA: La presente tabella riporta la suddivisione delle utenze non domestiche secondo il DPR 158 per il Comune di Alessandria.

TABELLA 3
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione
	min - max
Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto e palestre	0,40-0,67
Cinematografi e teatri	0,30-0,43
Autorimesse Magazzini senza alcuna vendita diretta, edili grossisti	0,51-0,60
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76-0,88
Stabilimenti balneari	0,38-0,64
Esposizioni, Autosaloni, esposizioni mobili	0,34-0,51
Alberghi con ristorante	1,20-1,64
Alberghi senza ristorante	0,95-1,08
Case di cura e riposo	1,00-1,25
Ospedali	1,07-1,29
Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52
	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto e palestre Cinematografi e teatri Autorimesse Magazzini senza alcuna vendita diretta, edili grossisti Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Stabilimenti balneari Esposizioni, Autosaloni, esposizioni mobili Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante Case di cura e riposo Ospedali

Versione 27/06/2008

12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti sanitari, erboristerie, profumerie, prodotti per animali	1,11-1,80
15	Oreficerie, stoffe, filati, mercerie, vini, acque, bibite	0,60-0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, toelettature per animali	1,09-1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggio, soccorso stradale	1,09-1,41
20	Attività industriali e artigianali con capannoni di produzione	0,38-0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub	5,57-9,63
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63
24	Bar, caffè, pasticceria e gelaterie	3,96-6,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie, forni per panificazione	2,02-2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

#### 4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd(ap)$$
 (13)

dove:

 $TVnd(ap, S_{ap}) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva <math>ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ ;

Cu = Costo unitario (£/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle Versione 27/06/2008

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

 $S_{ap}$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in  $kg/m^2$  anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

**TABELLA 4** Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m² anno
		min - max
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto e palestre	3,28 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50
3	Autorimesse Magazzini senza alcuna vendita diretta, edili grossisti	4,20 - 4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22
6	Esposizioni, Autosaloni, esposizioni mobili	2,82 - 4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22
10	Ospedali	8,81 - 10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti sanitari, erboristerie, profumerie, prodotti per animali	9,08 - 14,78
15	Oreficerie, stoffe, filati, mercerie, vini, acque, bibite	4,92 - 6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, toelettature per animali	8,95 - 12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggio, soccorso stradale	8,95 - 11,55
20	Attività industriali <b>e artigianali</b> con capannoni di produzione	3,13 - 7,53

Versione 27/06/2008

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67 - 78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55
24	Bar, caffè, pasticceria e gelaterie	32,44 - 51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie, forni per panificazione	16,55 - 22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76 - 92,56
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78
30	Discoteche, night-club	8,56-15,68

#### **ALLEGATO 2.**

#### Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Glossario

AC = Altri Costi

Acc = Accantonamenti

Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento

Amm = Ammortamenti

Amm<sub>n</sub> = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento

ap = Attività produttiva

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU

CC<sub>n-1</sub> = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

CCD = Costi Comuni Diversi

CCON = Quota minima di incidenza del contributo CONAI

CG = Costi operativi di gestione

CG<sub>n-l</sub> = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

CGG = Costi Generali di Gestione

CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

Ctuf= totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

CU= costo unitario (£/kg)

CK = Costi d'uso del capitale

CK<sub>n</sub> = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

F<sub>n</sub> = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati

I<sub>n</sub> = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

IP = Inflazione programmata

IP<sub>n</sub> = Inflazione programmata per l'anno di riferimento

n = numero dei componenti del nucleo familiare

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare

Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche

Qtot = Quantità totale di rifiuti

Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche

Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche

R = Remunerazione del capitale investito

R<sub>n</sub> = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti

r<sub>n</sub> =Tasso di remunerazione del capitale impiegato

S<sub>ap</sub> = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

S = Suerficie dell'abitazione (m<sup>2</sup>)

S<sub>tot</sub> (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Versione 27/06/2008

 $S_{tot}$  (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare TFnd (ap,  $S_{ap}$ ) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a  $S_{ap}$ 

TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S_{ap}$ 

Tvnd (ap,  $S_{ap}$ ) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a  $S_{ap}$ 

TVd= Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa

Xn = Recupero di produttività per l'anno di riferimento

Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata

K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura del costi del servizio attraverso una crescita graduale.

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione

Kd (ap) = Coefficiente di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno

KN<sub>n-1</sub> = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

 $\Sigma T = Tariffa$ 

 $\Sigma T_0 = TARSU$  iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

 $\Sigma T_1$  = entrate tariffarie del primo anno

 $\Sigma Tn$  = totale entrate tariffarie di riferimento

 $\Sigma TF = Tariffa fissa$ 

 $\Sigma TV = Tariffa Variabile$ 

#### **Formule**

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è cosi costituita:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n (1)$$

*CK* = *Costi d'Uso del Capitale*; comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$
 (2)

Remunerazione del capitale:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) (3)$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile. La Tariffa si compone di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV (4)$$

La parte fissa TF comprende:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK (5)$$

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$
 (6)

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$
 (7)

Quf = Ctuf/
$$\Sigma_n$$
 S<sub>tot</sub> (n) • Ka (n) (8)

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TVd = Quv \cdot Kb (n) \cdot Cu (9)$$

$$Quv = Q_{tot} / \Sigma_n N(n) \bullet Kb(n) (10)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

TFnd (ap, 
$$S_{ap}$$
) = Qapf •  $S_{ap}$  (ap) • Kc (ap) (11)

Qapf = Ctapf/
$$\Sigma_{ap}$$
 S<sub>tot</sub> (ap) • Kc (ap) (12)

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd(ap) (13)$$

La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria è determinata come segue:

$$\Sigma T_1 = \Sigma T_0 (1 + IP - X - Y - CCON + K) (14)$$

#### ATTESTAZIONI E PARERI SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DPR 28/12/00 N. 445 s.m.i.

Il Responsabile della Direzione M2010 - UFFICIO TRIBUTARIA - IL DIRETTORE, Dott. Barbin Lorenzo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 14 giugno 2005

Il Responsabile della Direzione A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Barbin Lorenzo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, lì 14 giugno 2005